



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2014  
(OR. en)**

**9022/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0196 (COD)**

---

**CODEC 1123  
ENV 395  
PECHE 206  
WTO 144  
PE 295**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha trasmesso 13 emendamenti alla proposta di regolamento. Non sono stati trasmessi altri emendamenti.

#### **II. VOTAZIONE**

Nella votazione, che ha avuto luogo il 16 aprile 2014, la plenaria ha adottato i 13 emendamenti della commissione.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

## **Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0403),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>2</sup>,
  - vista la lettera in data 11 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0087/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

---

<sup>1</sup> GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.

<sup>2</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Considerando 20

##### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, ***occorre attribuire*** alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze ***devono*** essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione***<sup>10</sup>,

---

<sup>10</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

##### *Emendamento*

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, ***dovrebbero essere attribuite*** alla Commissione competenze di esecuzione ***in particolare in materia di definizione della struttura, del modello e del formato di taluni documenti***. Tali competenze ***dovrebbero*** essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>,

---

<sup>10</sup> ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*** (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nell'Unione di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D ***sul formulario*** di cui all'articolo ***19***, paragrafo ***2*** ;

##### *Emendamento*

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nell'Unione di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D ***nel formato*** di cui all'articolo ***10***, paragrafo ***5***;

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 6 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

6. **In** consultazione con i paesi di origine interessati , nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, **la** Commissione **può , mediante** atti **di esecuzione** stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nell'Unione :

##### *Emendamento*

6. **Previa** consultazione con i paesi di origine interessati nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare** atti **delegati conformemente all'articolo 20 per** stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nell'Unione:

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

**Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

### Emendamento 5

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – titolo

##### *Testo della Commissione*

Certificati

##### *Emendamento*

**Licenze, notifiche e** certificati

### Emendamento 6

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura dei certificati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21,**

*paragrafo 2.*

## **Emendamento 7**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Quando l'organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata dei documenti giustificativi prescritti e purché tutti gli obblighi relativi al loro rilascio siano stati rispettati, può rilasciare una licenza ai fini di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 4.*

## **Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura delle licenze di cui al paragrafo 1 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.*

## **Emendamento 9**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura della notifica d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 19

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 19*

##### *Ulteriori competenze di esecuzione*

*1. La Commissione stabilisce , con atti di esecuzione, il formato dei documenti di cui all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.*

*2. La Commissione stabilisce , con atti di esecuzione, il formato per la presentazione della notifica di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il potere adottare atti delegati di cui all'articolo 4, **paragrafo 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore].

*Emendamento*

2. Il potere adottare atti delegati di cui all'articolo 4, **paragrafi 6 e 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore].

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. **a** delega di potere di cui all'articolo 4, **paragrafo 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata **nella decisione stessa**. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata **nella decisione stessa**. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

3. **La** delega di potere di cui all'articolo 4, **paragrafi 6 e 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere **ivi** specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva **ivi** specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, **paragrafo 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, **paragrafi 6 e 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.